

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA



*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

Roma, 26 Novembre 2019

Preg.mo Sig. Presidente  
**Sen. Andrea OSTELLARI**  
2<sup>a</sup> Commissione Giustizia  
Senato della Repubblica  
**Via degli Staderari, 4**  
**00186 ROMA**  
[commissionegiustizia@senato.it](mailto:commissionegiustizia@senato.it)

**Oggetto: Animali d'affezione. Disegni di legge in esame. Proposte e osservazioni ANPCI.**

Gentile Presidente,

nel ringraziare per la richiesta avanzata, ci preghiamo trasmetterLe proposte ed osservazioni elaborate dai nostri consulenti ai 7 Disegni di Legge in materia di animali d'affezione all'esame della 2<sup>a</sup> Commissione Permanente di cui Ella è Presidente.

Rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo ed anche, se Lei o la Commissione dovessero chiederlo, di partecipare alle audizioni che sicuramente potranno essere calendarizzate nei prossimi giorni.

Cordialmente



Il Vicepresidente ANPCI  
Arturo Manera

# **Animali d'affezione. DDL in esame. Proposte e osservazioni ANPCI**

## ***Premesso***

che ogni atto di violenza, malversazione o abuso vada punito severamente sia in sede penale che amministrativa ed anche in sede civile, l'azione prodotta non solo in danno di persone ma anche di animali, vegetali o cose deve essere perseguita a norma di leggi anche più severe.

che pur essendo favorevoli nella sostanza indicata dai Disegni di Legge, riteniamo che l'azione vada, comunque distinta e punita, innanzitutto e con più severità, nei confronti di atti che coinvolgano persone e poi in quelle che coinvolgano animali, vegetali o cose. La previsione di voler incidere alla stessa stregua su soggetti diversi, come apparrebbe ad una prima lettura e se si fosse ecceduto nelle norme indicate, va quindi rivista alla luce di queste considerazioni. In via generale, per la verità e per meglio adeguarlo ai tempi attuali, i codici stessi andrebbero, molto probabilmente, rivisti proprio per amalgamare le varie situazioni. I tempi sono sicuramente maturi per questa rivisitazione generale anche per inserire in un unico testo tutte le modifiche apportate nel tempo intercorso.

## ***Ritenuto***

che le varie situazioni considerate non prevedono la distinzione dei ruoli e le possibili implicazioni di altri soggetti pur obbligati ad interessarsi della materia (ad es. Comuni e Sindaci) e che anche per questo riteniamo che sia arrivato il momento di prevedere che talune competenze le assuma direttamente lo Stato e che le Regioni anch'esse siano coinvolte in questa rinnovata visione del problema che, appunto, riteniamo sia considerato a 360 gradi.

## ***Osservato***

### **che, esaminate le 9 proposte di legge, si evidenzia quanto segue:**

A) Sarebbe stato più opportuno poter studiare e lavorare su un testo unificato delle ormai nove Proposte di Legge. La condizione, che riteniamo sarebbe stata quella più corretta da sottoporci, non ci è stata offerta e quindi l'analisi potrebbe essere stata viziata da questa condizione.

B) Tutta la normativa in questione, appare molto propensa a proteggere gli animali ed i loro possessori e poco o nulla a responsabilizzarli (come l'obbligo di essere in possesso del **Patentino** e punirli anche severamente in assenza).

C) Le proposte prevedono aggravii di responsabilità, che si aggiungono a quelle già in essere, ad una persona, ormai e purtroppo molto debole e poco compresa, e cioè del Sindaco ed anche sugli uffici comunali. Strali che si aggiungono a strali già in essere. Questa ed altre onerose competenze, svolte per conto dello Stato e della collettività nazionale e non già per la salvaguardia e nel precipuo interesse della propria comunità, ci suggeriscono che è ormai giunto il momento per disciplinare lo **Status dell'Amministratore locale, chiarendo poteri, responsabilità ed ausilio.**

D) Nessuna delle nove proposte di legge prevede e disciplina la lotta al randagismo mentre noi consideriamo opportuno farne cadere tutto il peso, che è enorme e che ora grava sulle spalle di un singolo e sulla sua collettività locale mentre oggi, riteniamo sia indispensabile rivedere il tutto e consideriamo

opportuno che il gravame sia posto in tutto o in parte in capo alla intera collettività italiana, altrimenti dovremmo chiedere ad ottenere una legge che disciplini una eventuale tassa di scopo (il mantenimento di canili municipali o il ricovero di animali randagi catturati in quelli privati è diventata anch'essa motivo di dissesto economico dei Comuni). La Sanità passata allo Stato e per esso trasferita alle Regioni ha visto la perdita di personale ai Comuni pur conservandone la responsabilità. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale ma non ha Vigili sanitari. Le famose tre S (scuola, strade e sanità) sono passate di competenza senza prevedere le implicazioni che comunque rimanevano in parte affidate al potere ed alla responsabilità locale. Quindi alla luce di queste considerazioni si ritiene che: o si conferiscono risorse, o si attribuiscono ad altri soggetti le responsabilità, oppure quale ultima ratio si disciplini una eventuale tassa di scopo.

**Si propone:**

**suggerimenti scaturiti dall'esame analitico delle nove proposte di legge:**

**DDL n. 78**

All'art. 2

La frase "Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze." è sostituita con: "**Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente**"

L'art. 5 **è soppresso**

**DDL n. 298**

L'art. 1 è così modificato: dopo le parole "è consentito" è soppressa la restante frase: "**previa comunicazione scritta al Sindaco**"

Al punto 3) dopo le parole: "in attesa di affido o adozione presso famiglie" è soppressa la restante frase: "**i costi di mantenimento e cura degli animali sono in capo al sindaco.**"

L'art. 2 **è soppresso**

L'art. 455-sexies. Del Codice Penale- (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati), è così modificato: Dopo la frase: "animale vagante" sopprimere le restanti parole **eccetto: "è tenuto a darne immediato avviso all'autorità competente**"

L'art. 5 **è soppresso**

**DDL 360**

All'art. 12 dopo le parole: "ai fini dei sequestri rituali" indicare le figure di: "**Vigili sanitari, Servizi veterinari delle Asl**"

All'art. 13 comma 2. Dopo le parole: "derivanti dal medesimo contributo" aggiungere: "**ai Comuni**"

Al punto b), capoversi

1. dopo le parole: “animali sequestrati e confiscati” aggiungere: “o randagi” ed anche dopo la successiva frase: “animali sequestrati e confiscati” aggiungere: “o raccolti”
2. dopo la lettera b) aggiungere: lettera “c) Proprietari o comunque detentori di animali d'affezione”
3. dopo le parole: “alla confisca degli animali.” Aggiungere: “nonché ai Comuni per le spese di mantenimento degli animali randagi ricoverati in strutture pubbliche o private” **ovvero:** “la competenza sul randagismo è trasferita al Servizio Sanitario Nazionale”

All'art. 14 dopo il comma 1., aggiungere il comma: “2. i detentori di animali d'affezione sono tenuti a frequentare percorsi formativi per l'ottenimento del patentino previsto e conseguito ai sensi del DM 26 novembre 2009. Ai contravventori è inflitta una sanzione pecuniaria da € 500 ad € 5.000. Possono essere previste sanzioni ulteriori se la loro inesperienza è concausa di incidenti con persone o cose.”

### DDL n. 1030

All'art. 10, comma 5. Dopo le parole: “è punito ai sensi del comma 2.” Inserire la frase: “salve le legittime specifiche autorizzazioni per motivi di ricerca o sperimentazione”

### AGGIUNGERE INFINE:

**“Modifiche da apportare alla L. n. 281 del 14 agosto 1991.**

Art. 6. (Imposte)

1. **Tutti i possessori di cani o di animali d'affezione sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale.**
2. **L'acquisto di un cane o di animali d'affezione già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.**
3. **Sono esenti dall'imposta:**
  - a) **cani o animali esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;**
  - b) **cani o animali appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;**
  - c) **cani o animali lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;**
  - d) **cani o animali adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;**
  - e) **cani o animali ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;**
  - f) **cani o animali appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. (articolo abrogato dal D.L. 8/1993)**
  - g) **I Comuni possono istituire tasse di scopo al fine di provvedere al ricovero dei cani o di animali randagi e al loro benessere presso strutture qualificate.**

Ovvero: **La competenza relativa al randagismo è del Servizio Sanitario Nazionale”**

ROMA, 26 Novembre 2019

